

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Al Rettore Al Direttore Amministrativo Al Presidente del Collegio dei Revisori Università Statali LORO SEDI

e p.c. Al CINECA

Ufficio III Prot. n. 478 del 27/03/2009

Oggetto: art. 1, commi 1 e 3, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Si ricorda che la disposizione di cui all'oggetto prevede:

comma 1

"Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica" comma 3

"...Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni di ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650".

Il nuovo regime assunzionale delineato dal legislatore, fondato sui limiti generati dal turn-over dell'anno precedente, consente di individuare in via preventiva il budget a disposizione di ciascuna Istituzione per il reclutamento di personale. Si evidenzia che le limitazioni attualmente introdotte possono anche modificare, in termini di assunzioni possibili, la programmazione 2008-2010, precedentemente approvata da codesta Amministrazione, in quanto ciascuna Istituzione potrà disporre le assunzioni avendo come limite massimo il 50 per cento delle minori spese annuali, generate dalle cessazioni o trasferimenti in uscita dell'anno precedente, oltre che il preesistente limite del rapporto tra AF/FFO.

Ai fini del calcolo delle risorse utilizzabili per il reclutamento di personale si ritiene opportuno considerare le retribuzioni medie (come già operato, a partire dal 2005, con la procedura "PROPER"),



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

attraverso una contabilizzazione in **punti organico**, per utilizzare da un lato criteri omogenei e dall'altro per evitare che, a fronte di cessazioni di personale (in particolare quello docente) in possesso di retribuzioni con un consistente maturato economico e l'assunzione di soggetti con costi iniziali ridotti ma con forti dinamiche legate all'anzianità, si metta a rischio la stabilità dei bilanci degli esercizi futuri. Per il personale tecnico-amministrativo, considerato che è necessario utilizzare un criterio uniforme, in analogia a quanto operato negli altri comparti della P.A., il conteggio della quota di minori spese utilizzabili per nuovo reclutamento è stato operato con riferimento ai costi iniziali di ciascuna qualifica, stante anche la necessità di far confluire le differenze dei costi ai fondi per la contrattazione integrativa.

Si precisa che su tali modalità è stata raggiunta l'intesa con il Ministero dell'Economia e finanze.

Per rendere più agevoli le previsioni di assunzioni di personale per il corrente anno, rispettando anche i limiti fissati dalla nuova normativa, nella procedura "PROPER" è stato predisposto un quadro informativo che riassume la situazione relativa alle minori spese di personale per assegni fissi (comprensivi di oneri riflessi), generate dalle cessazioni e trasferimenti in "uscita" avvenuti nell'anno 2008. In tale prospetto viene indicata anche la quota massima utilizzabile, compatibilmente con i limiti della norma, convertita in **punti organico**.

Nel citato quadro informativo viene calcolato il numero massimo di **punti organico** utilizzabili, da cui vengono dinamicamente sottratti quelli eventualmente utilizzati per assunzioni dal 1 gennaio 2009, anche con riferimento ai nominativi dei soggetti interessati.

La procedura prevede che ciascuna Istituzione indichi preliminarmente il numero di punti organico che intende utilizzare per assunzioni, nonché la loro ripartizione tra le varie tipologie di personale, fermi restando i criteri dettati dalla norma (minimo 60 per cento per i ricercatori (anche a tempo determinato)) e massimo 10 per cento per i professori ordinari).

Nella tabella che segue vengono indicati i pesi, calcolati sulla base dei costi medi annui ed espressi in punti organico attribuiti a ciascuna qualifica.

Qualifica	Punti Organico
Personale docente	
Professori Ordinari	1,00
Professori Associati	0,70
Ricercatori (inclusi quelli a tempo determinato)	0,50
Ricercatori cofinanziati dal MIUR nel 2007	0,25
Personale tecnico amministrativo	
B1	0,20
C1	0,25
D1	0,30
EP1	0,40
Dirigenti	0,65
CEL	0,20

Nei casi di passaggi di ruolo/categoria, all'interno dell'Ateneo, sarà considerato il differenziale in termini di punti organico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ad esempio:

Passaggi	Punti Organico
Professori Associato > Professore Ordinario	0,30
Ricercatore > Professore Associato	0,20
Ricercatore > Professore Ordinario	0,50
EP > Dirigente	0,25
D > EP	0,10

Per gli inquadramenti di personale operati sulla base di cofinanziamenti del MIUR (chiamate dirette e trasferimenti) il valore in punti organico da contabilizzare sarà ridotto in proporzione dell'entità dei cofinanziamenti disposti.

Nel comunicare che la procedura sarà resa disponibile entro il 6 aprile 2009, si confida che le operazioni di pertinenza di ciascun ateneo possano concludersi entro il **30 aprile 2009**.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonello Masia)

¹La maggiore specificazione indicata, in luogo di un generalizzato peso di 0,3 punti organico, è stata richiesta dal MEF per contabilizzare anche i maggiori costi generati dai passaggi di qualifica all'interno dello stesso ruolo. In sede di programmazione del reclutamento del personale si potrà continuare a considerare il valore medio (pari a 0,3).